



www.uspp.it

Legge 30 dicembre 2021 n.234 **applicazione dell'art. 54 del T.U. ex d.P.R. 92 del 29.12.1973** **al personale di P.P. già in quiescenza**

Come già portato a conoscenza di tutti i ns iscritti, con la pubblicazione della legge 234/21 avevamo segnalato la sensibile differenza emersa con il testo approvato in precedenza dal C.d.M. ove il collegato art. 26 e art. 27 ci aveva fatto sorgere dei dubbi circa l'applicazione della nuova normativa anche al personale che, in servizio al 31.12.1995, era andato in pensione prima della pubblicazione della presente legge finanziaria.

Abbiamo quindi richiesto un parere, più approfondito nel merito, ad uno dei ns studi legali al fine di dirimere definitivamente qualsiasi dubbio.

Riportiamo di seguito quanto ricevuto dallo Studio Legale Avv. Rosaria Pasca che da anni si occupa della materia.

“L'approvazione della Legge di Bilancio n. 234 del 30.12.2021 e precisamente l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico della norma prevista dall'art. 1 co.101 impone una riflessione sul tema dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73 con riferimento alla sua applicabilità alle Forze di Polizia.

L'analisi parte, ovviamente, dal testo del comma 101 citato: “Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.”

La risposta è dunque affermativa ed è tale non solo per l'evidenza del dettato normativo, ma anche e soprattutto per le motivazioni sottese alla norma, rintracciabili nella “RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO” della Ragioneria Generale dello Stato quale organo del Ministero dell'Economia e Finanze.

Ivi è indicato l'obiettivo del co. 101: “L'intervento estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, in attuazione dell'interpretazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 1 e 12 del 2021...” la cui pronuncia ha avuto il compito di “rendere coerenti due riforme non coordinate (quella del richiamato D.P.R. n. 1092 del 1973 e quella di cui alla legge n. 335 del 1995.)”

Inoltre si afferma: “L'applicazione dell'articolo 54 al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria rientra nell'ambito delle iniziative volte ad allineare il trattamento pensionistico a tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, assicurando omogenee modalità di calcolo ai fini della determinazione dell'assegno di pensione...”

Orbene, posto che l'obiettivo del Legislatore, palesato in termini espliciti nella Relazione Illustrativa, è quella di uniformare i criteri a cui far riferimento per il calcolo pensionistico del personale appartenente alle Forze di Polizia e alle Forze Armate, non si ritiene possa sussistere un limite temporale ostativo del diritto.

In caso contrario si profilerebbero dubbi di legittimità costituzionale.”

La nostra segreteria sta comunque prevedendo una serie di istanze pilota volte ad accertare se:

- l'applicazione della nuova legge avverrà a richiesta degli interessati, probabilità remota, ma non del tutto impossibile

ovvero

- l'applicazione della nuova legge avverrà in maniera automatica. In tal caso il nostro impegno sarà quello di pressare per una sollecita emanazione di una circolare I.N.P.S. (come nel caso degli analoghi provvedimenti I.N.P.S. adottati dall'Ente a seguito delle sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite rivolte al solo personale militare).

Per tenervi aggiornati vi invitiamo a seguirci sui nostri canali ufficiali

LA SEGRETERIA NAZIONALE U.S.P.P.I.

Unione Sindacale Pro Pensionati Interforze USPPI Cod. Fisc. 097393780586

Sede Nazionale - Via Crescenzo, 19 - int. 4 - 00193 Roma

Tel 06 01907734 – Mobile 3519765883 Fax 06 01907730 - E-mail : segreteria nazionale@usppi.eu
pensionati@usppi.eu